



Mio fratello vive con mia madre: chi paga i suoi debiti?

Mio fratello ha debiti e mia madre, con cui vive, ha ritirato un'intimazione dell'Agenzia delle Entrate. Cosa rischia mia madre? Mio fratello non può pagare: che cosa può fare?

I debiti contratti dal fratello del lettore sono debiti di cui deve rispondere soltanto il fratello ed esclusivamente con i beni di sua proprietà, presenti e futuri. Dunque gli immobili di proprietà esclusiva della madre e la sua pensione di invalidità sono al sicuro. Qualche rischio in più possono correre, invece, i **beni mobili** di proprietà della madre (arredi dell'appartamento, apparecchi televisivi, divani e simili). Anche se accade molto raramente, non si può escludere del tutto che l'ente esattore agisca, per recuperare i **debiti** dei contribuenti, attivando il **pignoramento dei beni mobili** di proprietà del debitore. Siccome, però, la legge consente all'ufficiale giudiziario che esegue il pignoramento per conto del creditore di accedere in tutti i luoghi in cui il debitore semplicemente dimori (anche se si trattasse di appartamenti non di proprietà del debitore ed anche se nell'appartamento il debitore non avesse la residenza anagrafica), ecco che è possibile che l'ufficiale giudiziario acceda nell'appartamento di proprietà della madre dove il debitore (il

fratello) non solo dimora, ma risiede anagraficamente. Naturalmente, anche se ciò avvenisse (cioè anche se l'ufficiale giudiziario accedesse nell'appartamento della madre), il pignoramento non potrebbe colpire beni mobili di proprietà della madre, ma solo beni mobili di proprietà del fratello.

La legge, però, per evitare che l'ufficiale giudiziario pignori un bene mobile che non sia di proprietà del debitore, consente di dimostrare che il bene sia di proprietà di altri soggetti soltanto esibendo allo stesso ufficiale giudiziario un atto pubblico o una scrittura privata che abbia data certa antecedente alla iscrizione a ruolo. Se, invece, nel momento in cui l'ufficiale giudiziario accede nell'appartamento non fosse possibile dimostrargli (con atto pubblico o con atto scritto avente data certa anteriore all'iscrizione a ruolo) che il bene mobile da pignorare non sia di proprietà del debitore, al proprietario effettivo del bene mobile che fosse ugualmente pignorato non resterebbe altro da fare che proporre opposizione davanti al tribunale (con azione chiamata **opposizione di terzo [1]**): ed in questo giudizio occorrerà comunque dimostrare, per evitare che il bene mobile pignorato sia messo all'asta, che esso non è di proprietà del debitore, ma di un terzo (della madre, nel nostro caso) e la prova di ciò dovrà comunque essere data, anche nel processo, sempre con atto pubblico o con scrittura privata che abbia una data certa anteriore all'iscrizione a ruolo (la legge, infatti, vieta di fornire la prova della proprietà del bene pignorato con testimoni o con altre semplici presunzioni).

Questo è il rischio che possono correre i beni mobili di proprietà della madre che si trovino nell'appartamento dove risiede anche il fratello.

Tenga comunque presente che:

- il pignoramento di beni mobili non è quasi mai azionato dell'Agenzia delle Entrate (che vi ricorre solo se il debitore possieda beni mobili di pregio);
- che, in ogni caso, la legge esclude sempre che possano essere pignorati il letto, il tavolo da pranzo con le relative sedie, il guardaroba, il frigorifero, le stufe, le cucine anche elettriche, la lavatrice, gli utensili di casa, salvo il caso che siano essi stessi pezzi di pregio.

Il fratello del lettore, allo stato attuale, tenuto conto che l'intimazione di pagamento si riferisce ad una serie di cartelle relative alcune a contributi Inail, altre a sanzioni per violazioni del codice della strada, altre ancora a diritti camerali, Irpef e tasse automobilistiche, può chiedere direttamente all'Agenzia delle Entrate

di rateizzare l'importo. La rateizzazione, che può arrivare fino ad un massimo di centoventi rate mensili, impedisce all'Agenzia delle Entrate, una volta che il **piano di rateizzazione** sia sottoscritto dal contribuente, di proseguire o iniziare le azioni di recupero forzoso del debito evitando, quindi, pignoramenti di qualsiasi tipo.

Tuttavia, nel caso specifico del fratello, è opportuno, prima di chiedere la rateizzazione, verificare se alcuni degli importi contenuti nell'atto di intimazione siano prescritti. Per effettuare tale verifica occorre accertarsi (per ogni singola cartella elencata nell'atto di intimazione) se sia trascorso o meno il termine di prescrizione (che comincia a decorrere dalla data di notifica della cartella per arrivare fino alla data di notificazione dell'intimazione) e verificare se nel frattempo (cioè fra la data di notificazione della singola cartella e fino alla data di notificazione dell'intimazione) l'ente della riscossione non abbia interrotto il decorso del termine di prescrizione notificando con raccomandata al fratello altri atti per richiedere il pagamento degli importi dovuti.

*Articolo tratto da una consulenza dell'avv. **Angelo Forte***